

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Parma, 31 Ottobre 2016**

**OGGETTO: Chiarimenti in materia di ravvedimento operoso**

Di seguito si fornisce un breve riepilogo dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare 42/E del 12 ottobre 2016 in materia di ravvedimento operoso.

**Dichiarazioni presentate ENTRO 90 giorni dal termine ordinario**

- DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CORREGGERE ERRORI NON RILEVABILI IN SEDE DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO O FORMALE

Nel caso in cui la dichiarazione presentata tardivamente si renda necessaria per correggere una dichiarazione già trasmessa (c.d. integrativa), in presenza di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione da versare è pari ad Euro 28 (riduzione ad 1/9 della sanzione di Euro 250<sup>1</sup>). Inoltre, se dalla dichiarazione integrativa tardivamente presentata emerge un omesso/insufficiente versamento, si configura anche la sanzione del 30%<sup>2</sup> dell'importo non versato. Tale sanzione è ravvedibile ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 472/97<sup>3</sup>.

- DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CORREGGERE ERRORI RILEVABILI IN SEDE DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO O FORMALE

Nel caso in cui la dichiarazione presentata tardivamente si renda necessaria per correggere una dichiarazione già presentata (c.d. integrativa), in presenza di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, l'unica sanzione configurabile è quella stabilita in caso di omesso/insufficiente versamento<sup>4</sup>, pari al 30% di ogni importo non versato.

<sup>1</sup> Sanzione prevista dall'art. 8, c.1 del D.lgs. 471/97 concernente le "violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni".

<sup>2</sup> Sanzione prevista dall'art. 13 del D.lgs. 471/97.

<sup>3</sup> Le riduzioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 472/97 sono riepilogate nella Circolare 04/2015

<sup>4</sup> Sanzione prevista dall'art. 13 del D.lgs. 471/97.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Rimane ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, applicando le riduzioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 472/97<sup>5</sup>.

**- DICHIARAZIONE TARDIVA**

Le dichiarazioni presentate, per la prima volta, entro 90 giorni dal termine prescritto (c.d. tardive) si considerano valide a tutti gli effetti.

La sanzione fissa per la tardività pari a Euro 250<sup>6</sup> può essere ridotta, in sede di ravvedimento operoso, a 1/10 (Euro 25) ai sensi della lettera c). Rimane ferma la sanzione per omesso versamento laddove alla tardività della dichiarazione si accompagni anche un carente o tardivo versamento dei tributi. Tale sanzione può essere regolarizzata applicando le riduzioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 472/97.

**Dichiarazioni presentate OLTRE 90 giorni dal termine ordinario**

**- DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CORREGGERE ERRORI NON RILEVABILI IN SEDE DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO O FORMALE**

Oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione, per la quale, dal 1° gennaio 2016, è prevista una sanzione compresa tra il 90 e il 180% della maggiore imposta dovuta<sup>7</sup>. Se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà dichiarativa<sup>8</sup> bensì irregolarità<sup>9</sup>, si applica la sanzione prevista dal citato art. 8 del D.lgs. 471/97<sup>10</sup>.

<sup>5</sup> Le riduzioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 472/97 sono riepilogate nella Circolare 04/2015.

<sup>6</sup> Sanzione prevista dall'art. 1, c. 1 del D.lgs. 471/97.

<sup>7</sup> Possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.lgs. 472/97.

<sup>8</sup> Si è in presenza di infedeltà dichiarativa in caso di omessa o minore indicazione di redditi oppure in caso di indebite detrazioni d'imposta o deduzioni dall'imponibile.

<sup>9</sup> Si ha irregolarità dichiarativa in presenza di violazioni formali (ossia che non incidono sulla determinazione del tributo).

<sup>10</sup> Sanzione prevista dall'art. 8, c.1 del D.lgs. 471/97 concernente le "violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni", pari a Euro 250.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

- **DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CORREGGERE ERRORI RILEVABILI IN SEDE DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO O FORMALE**

Per tale fattispecie rimangono valide le considerazioni fatte per le violazioni sanate entro novanta giorni. Quindi se la dichiarazione integrativa viene presentata per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato, l'unica sanzione configurabile è quella per omesso versamento di cui all'art. 13 del D.lgs. 471/97, pari al 30% di ogni importo non versato.

Rimane ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso applicando le riduzioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 472/97<sup>11</sup>.

- **DICHIARAZIONE OMESSA**

La mancata presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione comporta l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, compresa tra il 120 e il 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 Euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 Euro.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo si applica la sanzione dal 60 al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da 150 a 500 euro.

Si ricorda che la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa, con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante ravvedimento operoso.

Si ricorda che, in caso di inerzia protratta anche oltre i 90 giorni successivi alla scadenza, l'Agenzia delle Entrate può ricorrere all'accertamento induttivo. Nel caso in cui la dichiarazione venga comunque trasmessa oltre il termine di 90 giorni, nonostante sia tecnicamente omessa, costituisce titolo per la riscossione dei tributi derivanti dalla stessa.

<sup>11</sup> Le riduzioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 472/97 sono riepilogate nella Circolare 04/2015.

Tabella riassuntiva

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Correzione entro 90 giorni dalla dichiarazione annuale

Dichiarazione integrativa <sup>12</sup>		Dichiarazione tardiva <sup>13</sup>
Presentare la dichiarazione corretta entro novanta giorni dalla scadenza del termine		Presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine
Versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento		Versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento
<u>Versamento delle sanzioni</u>		<u>Versamento delle sanzioni</u>
Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati	Errori rilevabili mediante controlli automatizzati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Euro 250 (ridotta a 1/10, ai sensi della lett. c) art. 13 D.lgs. 472/97)</li> <li>Sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'art. 13 D.lgs. 472/97<sup>14</sup></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Euro 250 (ridotti a 1/9 ai sensi della lett. a-bis – euro 27,78)</li> <li>Sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'art. 13 D.lgs. 472/97<sup>15</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'art. 13 D.lgs. 472/97<sup>16</sup></li> </ul>	

<sup>12</sup> La dichiarazione integrativa sostituisce una dichiarazione già presentata.

<sup>13</sup> La dichiarazione tardiva viene presentata in una situazione dove il contribuente non ha presentato alcuna precedente dichiarazione.

<sup>14</sup> Le riduzioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 472/97 sono riepilogate nella Circolare 04/2015.

<sup>15</sup> Le riduzioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 472/97 sono riepilogate nella Circolare 04/2015.

<sup>16</sup> Le riduzioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 472/97 sono riepilogate nella Circolare 04/2015.

Correzione oltre 90 giorni dalla dichiarazione annuale

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Dichiarazione integrativa <sup>17</sup>		Dichiarazione tardiva <sup>18</sup>
Presentare la dichiarazione corretta entro novanta giorni dalla scadenza del termine		<b>NON E' POSSIBILE USUFRUIRE DEL RAVVEDIMENTO IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE OLTRE I NOVANTA GIORNI</b>
Versare la maggiore imposta, se dovuta e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento		
<u>Versamento delle sanzioni</u>		
Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati	Errori rilevabili mediante controlli automatizzati	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sanzione pari al 90% della maggiore imposta dovuta ridotta secondo le misure dell'art. 13 del D.lgs. 472/97<sup>19</sup></li> </ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa, si applica la sanzione prevista dall'art. 8 D.lgs. 471/97 ridotta secondo le misure dell'art. 13 D.lgs. 472/97<sup>20</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'art. 13 D.lgs. 472/97<sup>21</sup></li> </ul>	

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Federico Bottrighi

<sup>17</sup> La dichiarazione integrativa sostituisce una dichiarazione già presentata.

<sup>18</sup> La dichiarazione tardiva viene presentata in una situazione dove il contribuente non ha presentato alcuna precedente dichiarazione.

<sup>19</sup> Le riduzioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 472/97 sono riepilogate nella Circolare 04/2015.

<sup>20</sup> Le riduzioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 472/97 sono riepilogate nella Circolare 04/2015.

<sup>21</sup> Le riduzioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 472/97 sono riepilogate nella Circolare 04/2015.